

numero			Bellinzona
4455	sb	4	30 agosto 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Gentile Signora
Consigliera federale
Eveline Widmer-Schlumpf
Direttrice del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

Procedura di consultazione sulle misure volte a rafforzare la competitività fiscale (Riforma delle imprese III)

Gentile Signora Consigliera federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandola per averci interpellato, con la presente le rendiamo note le nostre osservazioni.

Abbiamo preso atto del contenuto del rapporto intermedio dell'organo di coordinamento, come pure delle proposte di massima per delle nuove norme speciali nell'ambito dell'imposizione delle imprese e osserviamo quanto segue.

I. Contesto internazionale

Come descritto nel rapporto, il contesto internazionale influenza negli ultimi tempi non poco le scelte del nostro Paese in campo fiscale. Le nuove norme dovranno quindi riscuotere un consenso internazionale maggiore rispetto a quelle attuali, non dovranno mirare a una non imposizione internazionale e non dovranno contenere degli effetti ring fencing.

Sosteniamo il dialogo con l'Unione europea e la volontà della Confederazione di trovare, a breve, una soluzione vincolante e soddisfacente con i Paesi vicini che comprenda, tra l'altro, l'abolizione delle misure difensive adottate dagli Stati membri nei confronti del nostro Paese.

È noto infatti che il nostro Cantone è particolarmente colpito dalle black list italiane e lo scrivente Consiglio di Stato auspica che nell'ambito di queste modifiche legislative, in parallelo con i negoziati con l'Unione Europea e con l'Italia per la rinegoziazione

della Convenzione di doppia imposizione, si possa trovare una soluzione definitiva affinché tutti questi ostacoli siano definitivamente eliminati.

II. *Parere sull'orientamento 4 e sui pacchetti specifici*

In merito allo specifico delle misure proposte, si condivide la scelta dell'orientamento 4, ossia della sostituzione delle attuali norme speciali con nuove norme che riscuotano maggiore consenso internazionale, in contemporanea alla riduzione delle aliquote dell'imposta cantonale accompagnate da misure compensative della Confederazione e da misure fiscali volte ad aumentare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera in generale.

A questo proposito si è dell'opinione che per una migliore accettazione internazionale delle nuove misure sarebbe auspicabile un'armonizzazione verticale delle stesse nella LIFD e nella LAID.

Il Consiglio di Stato è dell'opinione che definendo il margine di applicazione delle varie misure in maniera non troppo restrittiva si potrebbe tener conto delle esigenze di un maggiore numero di attori economici e dunque raggiungere un maggior consenso/compromesso politico-economico tra i Cantoni per l'attuazione di un'armonizzazione orizzontale obbligatoria tra di essi.

In quest'ottica si dichiara favorevole all'elaborazione nel progetto definitivo di più varianti armonizzate completamente e di più varianti non completamente armonizzate per facilitare il raggiungimento di un compromesso condiviso.

In relazione ai pacchetti proposti (pag. 28) il Canton Ticino è del parere che il pacchetto 1 sia eccessivamente restrittivo e risponda solo alle aspettative di pochi Cantoni.

Per contro i pacchetti 2 e 3, più ampi, coprono maggiori casistiche di attività già in essere o in fase di sviluppo nelle varie regioni svizzere e dunque maggiori aspettative delle parti economiche toccate dalla riforma. Questo appare essenziale per evitare la delocalizzazione all'estero. Si ritiene importante infatti che, nella scelta delle nuove misure da implementare, non sia analizzato solo il potenziale in base alla tipologia di società e attività già presenti ed insediate sul territorio, ma anche in base alle tendenze, ai possibili sbocchi futuri che potrebbero essere implementati nella varie regioni. Questo per non soffocare sul nascere possibili ambiti di attività in piena evoluzione.

Vogliamo sottolineare che diversi Cantoni sono particolarmente attivi nel commercio internazionale, anch'esso da tutelare con misure simili alla Licence box.

Il Consiglio di Stato è cosciente che più ampia è la definizione degli attori che potranno usufruire delle future misure, maggiore sarà il rischio che queste misure vengano criticate dai nostri interlocutori esteri. Ma, come del resto menzionato nel rapporto stesso, è possibile che le varie nuove norme speciali possano essere solo una tappa intermedia alla soluzione definitiva all'orientamento 3, ossia all'abbassamento generalizzato delle aliquote. Tuttavia questa tendenza non

rappresenta una certezza, per cui, per il momento, è opportuno propendere per una soluzione che meglio rispecchi le necessità odierne del nostro Paese nell'attuale contesto internazionale.

Come indicato nel rapporto, l'ordinamento tributario svizzero si differenzia da quello estero soprattutto per il fatto di essere ancora strettamente ancorato a basi legali in senso formale che comportano processi legislativi lunghi e a volte tortuosi.

Il nostro ordinamento richiede pertanto l'introduzione di un periodo transitorio fino alla messa in vigore dell'impianto legislativo. D'altra parte questi principi di legalità non permettono molta flessibilità per modifiche puntuali che spesso sono richieste dall'andamento economico.

In questo contesto si chiede, sempre nel rispetto dei principi costituzionali del diritto fiscale, di articolare le nuove norme in maniera più dinamica e consona ai nuovi dettami internazionali (ad es. con lo stretto necessario contenuto in una legge in senso formale ed i dettagli regolati da un'ordinanza).

a) *Imposta sull'utile con deduzione (nozionale) degli interessi sul capitale proprio*

In merito all'imposta sull'utile con deduzione (nozionale) degli interessi sul capitale proprio esprimiamo in questa sede le nostre riserve: benché espressamente indicata nel rapporto come l'unica misura veramente al riparo da critiche dall'estero, nel rapporto si specifica che nella prima quantificazione non è stata considerata in quanto dal punto di vista degli enti pubblici equivale in buona sostanza ad un abbassamento generalizzato delle aliquote.

Se questa fosse veramente l'unica misura attuabile, si ritiene allora preferibile il passaggio direttamente ad un orientamento 3.

b) *Riduzione delle aliquote dell'imposta cantonale sull'utile*

Pur condividendo in maniera generale il fatto che i Cantoni saranno astretti a una riduzione delle aliquote, non ci sentiamo di escludere, nell'ottica di una regolamentazione del "dumping fiscale / cantonale" e dell'accettazione internazionale, l'introduzione di misure correttive.

In altri termini riteniamo che sia importante evitare una politica fiscale tendente al ribasso incondizionato delle aliquote fiscali cantonali. Infatti chi ne avrebbe maggiormente a patire sarebbero quei Cantoni che si trovano nella fascia di aliquota medio alta. Questi Cantoni con l'introduzione di una riduzione generalizzata delle aliquote subirebbero una drastica riduzione del gettito. A questo riguardo ricordiamo come il Cantone Ticino nel contesto dell'aliquota sull'utile sia situato in un ambito medio alto.

c) *Altre possibili misure*

Anche secondo il nostro Cantone si devono prevedere delle ulteriori misure fiscali tendenti a migliorare l'attrattiva della Svizzera in generale (pag. 27 del rapporto). Ciò non deve però unicamente limitarsi a migliorare le condizioni quadro nel contesto del finanziamento dei gruppi societari.

È opportuno a nostro giudizio che anche il concetto d'imposta preventiva nel contesto dei redditi da capitali mobili sui dividendi e relativo rimborso sia rivisto e attualizzato.

Considerando che il nostro mercato di riferimento in quest'ambito è principalmente legato alle attività di "Trading" svolte da Gruppi (tendenzialmente medio piccoli) riconducibili alla vicina Italia, l'impatto dell'imposta preventiva può influenzare significativamente la delocalizzazione di questi Gruppi esteri in Ticino / Svizzera (Effective Tax Rate / Exit Strategy).

III. *Ripercussioni finanziarie ed effetti sulla perequazione*

Il rapporto intermedio mette in risalto le ripercussioni finanziarie dei vari pacchetti di misure di politica fiscale.

Se ci limitiamo agli effetti della sola riduzione dell'aliquota dell'imposta sull'utile, nella peggiore delle ipotesi (aliquota globale del 12%) la perdita di gettito per il nostro Cantone ammonterebbe a complessivamente 170 milioni di cui circa 100 milioni a carico del Cantone. Ciò rappresenta il 30% del gettito globale delle persone giuridiche.

Allo stadio attuale delle riflessioni riguardanti il contenuto dei cosiddetti "box", sarebbe prematuro valutare gli effetti correttivi positivi in termini di gettito per il nostro cantone.

Giova inoltre precisare come in Ticino le società principali non sono assoggettate, ai fini cantonali, a regimi di tassazione privilegiati ma beneficiano bensì, come per l'IFD, di un riparto internazionale dei fattori d'imposizione.

Nel rapporto intermedio sulla riforma III le nostre società principali, per la definizione dell'impatto economico (cfr. punto 2.3 pag. da 11 a 13, del rapporto), sono state considerate a tassazione ordinaria e quindi non rientrano nelle tassazioni privilegiate evidenziate nelle tabelle di riferimento.

Potrebbe quindi essere possibile che un'eventuale perdita di introiti del nostro Cantone in quest'ambito non sia adeguatamente presa in considerazione in un sistema di sostegno generalizzato senza elementi correttivi.

Per quanto concerne eventuali adeguamenti del calcolo del potenziale delle risorse nell'ambito della NPC, il Canton Ticino condivide il principio di limitare l'introduzione di correttivi alle sole persone giuridiche, come pure il ricorso ad una ponderazione che possa distinguersi per la sua semplicità e trasparenza.

In questo senso, il modello basato sul valore medio dello sfruttamento fiscale nei Cantoni potrebbe risultare appropriato.

Tuttavia, auspichiamo che al momento dell'elaborazione del rapporto definitivo le simulazioni degli effetti della presa in conto di una minor ponderazione degli utili imponibili possano essere maggiormente approfonditi e corredati dai relativi documenti di supporto.

IV. Controfinanziamento a livello federale

Il Cantone Ticino rimarca che il controfinanziamento a livello federale, così come proposto, solleva diverse questioni di principio. L'imposta sugli utili da partecipazione andrebbe ad esempio a penalizzare chi ha creato aziende in tempi di aliquote ordinarie non ridotte (problemi temporali), l'IVA colpirebbe i consumatori per sgravare le aziende (problemi di soggetti fiscali).

È giusto soffermarsi su delle proposte di controfinanziamento, se veramente inevitabili, le quali però dovranno essere equilibrate economicamente e rispettose della sistematica fiscale.

Il Consiglio di Stato, indipendentemente dalle modalità di controfinanziamento a livello federale, è dell'avviso che una partecipazione significativa e duratura da parte della Confederazione, alle presumibili perdite di gettito fiscale, sia assolutamente imprescindibile.

È in questo senso necessario che non solo i Cantoni, ma anche le rappresentanze organizzate delle Città – anch'esse toccate in maniera importante dalla riforma – siano sentite.

V. Aspetti linguistici

Infine, dal punto di vista linguistico, si segnala che a pag. 14 viene erroneamente denominato il "principio della determinanza" come "principio della determinazione".

Ringraziandola anticipatamente per l'attenzione che vorrà rivolgere alle nostre osservazioni le porgiamo, gentile Signora Consigliera federale, i sensi della nostra alta stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza a:

Deputazione ticinese alle Camere federali
Divisione delle contribuzioni